

RINNOVO DELL'ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI NELLE AREE SVANTAGGIATE (MOD. R/IAL)

Articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2008

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2008, nel disciplinare le modalità di attuazione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), prevede che, per fruire dell'agevolazione, i soggetti non ammessi al beneficio, a seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, possono presentare in via telematica dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza. Inoltre, il medesimo decreto prevede che nell'istanza di rinnovo l'importo del credito richiesto non può essere superiore a quello indicato nell'istanza originaria e che le nuove istanze sono ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili a seguito di: rinunce al credito richiesto; mancato invio della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto 12 marzo 2008 attestante il mantenimento, su base annuale, del livello occupazionale; minor credito spettante indicato nell'anzidetta comunicazione. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza.

Soggetti interessati alla presentazione della istanza di rinnovo

La presente istanza, prevista dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2008, deve essere presentata, al fine di beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 2007, dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 2007 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2008 che hanno trasmesso all'Agenzia delle entrate l'istanza di attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, utilizzando l'apposito modello (mod. IAL) approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 maggio 2008, e non ne hanno ottenuto l'accoglimento, ovvero ne hanno ottenuto l'accoglimento parziale, per esaurimento dei fondi stanziati per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Si segnala che i soggetti interessati devono presentare un'istanza di rinnovo per ciascuna istanza di attribuzione del credito d'imposta validamente trasmessa e non accolta, in tutto o in parte, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Se il soggetto intende modificare una istanza di rinnovo già presentata deve inviare nei termini prescritti, una nuova istanza di rinnovo compilata in tutte le sue parti e non solo in quelle che sono oggetto di modifica. Nel caso in cui vengano trasmesse più istanze di rinnovo con riferimento ad una medesima istanza originaria, sarà considerata valida l'ultima istanza di rinnovo correttamente inviata nei termini.

Reperibilità del modello

Il modello da utilizzare per l'invio dell'istanza è reperibile in formato elettronico nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente. Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, a partire **dalle ore 10:00 del 1° aprile alle ore 24:00 del 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010.**

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita:
– direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate;

- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione della istanza, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della istanza.

L'intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare dell'istanza i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione.

Si ricorda che l'istanza si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e la prova della avvenuta presentazione è data dalla ricevuta rilasciata dalla stessa Agenzia.

Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione dell'istanza a conferma dei dati ivi indicati.

La compilazione dell'istanza e la trasmissione telematica dei dati in essa contenuti è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato **"RINNOVOIAL"**, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito www.agenziaentrate.gov.it, a partire dal 26 marzo 2009.

Compilazione del modello

Il modello è composto da:

- il frontespizio contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, il numero di protocollo dell'istanza oggetto di rinnovo, i dati identificativi del datore di lavoro che intende beneficiare del credito d'imposta e la sottoscrizione dell'istanza;
- il quadro A, contenente i dati relativi al numero dei lavoratori per i quali spetta il credito e all'ammontare del credito d'imposta spettante nonché i dati relativi alle basi occupazionali di riferimento della verifica annuale del livello occupazionale.

FRONTESPIZIO

Istanza da rinnovare

Deve essere indicato il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza che si intende rinnovare.

Codice fiscale

Deve essere indicato il codice fiscale del datore di lavoro che chiede il riconoscimento del credito d'imposta.

Dati relativi alle persone fisiche

Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

Dati relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma abbreviata (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice). Il codice corrispondente alla "natura giuridica" dell'impresa, da indicare nell'apposita casella, deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Dati relativi al rappresentante firmatario dell'istanza

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale del datore di lavoro o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, o al rappresentante negoziale che sottoscrive l'istanza e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale del datore di lavoro sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.

Per quanto riguarda il codice carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Referente da contattare

Si segnala che la compilazione del riquadro non è obbligatoria; se compilato, devono essere indicati il cognome e il nome del referente incaricato dal datore di lavoro a fornire chiarimenti in merito alla presente istanza.

Recapiti

Vanno indicati i recapiti telefonici nonché l'indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro. Si evidenzia che l'indicazione dei dati previsti nel riquadro non è obbligatoria.

Indicando il numero di telefono, di cellulare, di fax e l'indirizzo di posta elettronica, il datore di lavoro potrà essere contattato dall'Agenzia delle entrate per eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla presente istanza.

Dichiarazioni del datore di lavoro e sottoscrizione dell'istanza

Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 2007 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2008;
- di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini del ricevimento di qualsiasi comunicazione riguardante l'istanza che è stata trasmessa.

Rinuncia

Il datore di lavoro, qualora per qualsiasi motivo intenda annullare totalmente gli effetti di una istanza di rinnovo precedentemente trasmessa, deve presentare apposita revoca, utilizzando il presente modello, nel quale deve compilare solamente il frontespizio (il quadro A non deve essere compilato), riportando il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico alla istanza di rinnovo che intende annullare.

Nel caso in cui siano state trasmesse più istanze di rinnovo con riferimento ad una medesima istanza originaria, poiché è considerata valida solo l'ultima istanza di rinnovo inviata, l'eventuale rinuncia a quest'ultima equivale alla mancata presentazione del rinnovo dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione dell'istanza".

QUADRO A - DATI RELATIVI ALL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE E AL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Nel quadro A devono essere riportati i dati relativi all'incremento occupazionale ed al credito d'imposta spettante, già presenti nella originaria istanza di attribuzione del credito (modello IAL) oggetto di rinnovo.

Nel caso in cui sia stata presentata la comunicazione annuale (mod. C/IAL) e nella stessa sia stato esposto un minor credito spettante, compilando il quadro B del modello C/IAL, nella compilazione dell'istanza di rinnovo è necessario tenere conto del minor importo del credito spettante, indicato nel citato quadro B.

Si precisa che deve essere indicato l'ammontare del credito spettante per gli anni 2008, 2009 e 2010 anche nel caso in cui l'istanza originaria sia stata accolta parzialmente; pertanto, l'importo del credito spettante va indicato anche con riferimento all'anno per il quale lo stesso sia stato già attribuito. Nel caso in cui l'istanza originaria oggetto di rinnovo sia stata accolta parzialmente, il credito d'imposta sarà riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, te-

nendo conto dell'ammontare del credito d'imposta già concesso a seguito dell'accoglimento parziale dell'istanza che si rinnova nonché dell'ammontare del credito d'imposta al quale il beneficiario ha rinunciato a seguito della presentazione della comunicazione annuale (mod. C/IAL).

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione dei singoli campi del quadro.

Nella **casella "Misura del credito d'imposta spettante"** deve essere indicato se il credito spetta in misura pari a quella indicata nell'istanza oggetto di rinnovo, ovvero se lo stesso spetta in misura inferiore. In particolare, va riportato il codice **"1"**, se il datore di lavoro intende rinnovare l'istanza originaria per un importo pari a quello indicato nella medesima. Se, invece, il richiedente intende esporre un minor credito spettante rispetto a quello originariamente richiesto deve esplicitare il motivo che ha determinato il minor credito, riportando uno dei seguenti codici:

- **"2"**, errori materiali commessi nella compilazione dell'istanza IAL non accolta, ovvero accolta parzialmente. Si segnala che in caso di errore riguardante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previsti dall'art. 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244/2007 e dal relativo decreto attuativo, il beneficiario perde il diritto all'agevolazione;
- **"3"**, mancata conservazione per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni in caso di piccole e medie imprese, di alcuni dei posti di lavoro creati;
- **"4"**, contemporanea presenza delle condizioni di cui ai codici 2 e 3;
- **"5"**, da indicare solo in caso di rinnovo di un'istanza IAL accolta parzialmente, qualora il minor credito spettante relativo all'istanza che si rinnova sia stato già comunicato all'Agenzia delle entrate mediante la presentazione della comunicazione annuale, redatta utilizzando il modello C/IAL nel quale sia stato compilato il quadro B.

Nei **rigli da A1 a A12**, in corrispondenza dei mesi di riferimento dell'incremento occupazionale, esposto nell'istanza originaria, va indicato:

- nella **colonna 1**, il numero dei lavoratori dipendenti per i quali è richiesto il credito d'imposta, costituito dall'incremento occupazionale realizzato nel mese di riferimento, come indicato nell'istanza IAL che si intende rinnovare. Si precisa che vanno compilati tutti i rigli successivi a quello di riferimento dell'incremento occupazionale. Si segnala inoltre che per i mesi successivi deve essere indicato, oltre all'eventuale ulteriore incremento realizzato nel mese, esposto nell'istanza IAL originaria, anche l'incremento realizzato nei mesi precedenti.

Ad esempio, se dai dati indicati nell'istanza originaria oggetto di rinnovo risulta che nel mese di febbraio 2008 è stato assunto un lavoratore dipendente che ha generato un incremento di una unità e nel mese di giugno 2008 sono stati assunti altri due lavoratori che hanno determinato un ulteriore incremento di due unità, nella colonna 1 dei rigli A2 e A5 va riportato il valore 1 e nella colonna 1 dei rigli da A6 a A12 va riportato il valore 3.

Se il contribuente ha realizzato un minor incremento occupazionale (presenza di codici 2, 3, 4 o 5 nella casella "Misura del credito d'imposta spettante") rispetto a quello indicato nell'istanza IAL originaria, deve riportare nel presente quadro il valore risultante dalla rideterminazione dell'incremento occupazionale;

- nella **colonna 2**, l'importo mensile del credito d'imposta spettante corrispondente all'incremento occupazionale indicato nella colonna 1. L'ammontare da indicare nella colonna 2, tenuto conto della misura mensile del credito spettante (euro 333,00 o euro 416,00) non potrà essere superiore al valore di colonna 1 moltiplicato per 416,00.

Ai fini del calcolo del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assunti nel 2008 che costituiscono incremento della base occupazionale di riferimento, da indicare nella colonna 1, e del relativo credito d'imposta, da indicare nella colonna 2, si rinvia alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 48/E del 10 luglio 2008.

Sezione II

Nel **riglo A13** deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante per gli anni 2008, 2009 e 2010.

In particolare:

- nella **colonna 1**, riportare la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei rigli da A1 a A12;
- nella **colonna 2** e nella **colonna 3**, indicare l'ammontare del credito spettante per ciascun anno. Il credito da indicare nelle colonne 2 e 3 non può essere comunque superiore al risultato della seguente operazione: A12, colonna 1, x 416 x 12.

Nel **rigo A14, colonne 1, 2 e 3**, – da compilare solo se nella casella “Misura del credito d’imposta spettante” è stato riportato il codice “5” – deve essere indicato, nella colonna corrispondente all’anno di riferimento del credito, l’ammontare del credito d’imposta cui il beneficiario ha rinunciato tramite la presentazione della comunicazione annuale (mod. C/IAL) nella quale ha indicato, compilando il quadro B del modello C/IAL, un minor importo del credito d’imposta spettante. L’ammontare del credito d’imposta oggetto di rinuncia è indicato nella ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate relativa alla comunicazione annuale (mod. C/IAL). Si evidenzia che, qualora la comunicazione annuale (mod. C/IAL) sia relativa a due o più istanze, accolte interamente o parzialmente, è necessario distinguere la quota del credito d’imposta oggetto di rinuncia che si riferisce all’istanza che si rinnova.

ATTENZIONE: l’ammontare del credito riportato nell’istanza di rinnovo non può essere superiore, per ciascun anno, a quello indicato nell’istanza originaria che si rinnova; pertanto, il credito d’imposta da indicare nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo A13 non deve essere superiore a quello indicato nelle rispettive colonne del rigo B3 del quadro B dell’istanza originaria che si intende rinnovare. Si segnala che, in sede di trasmissione telematica, l’istanza non sarà acquisita qualora nel rigo A13, anche con riferimento ad un solo anno, sia stato indicato un importo superiore all’ammontare del credito risultante dalla istanza originaria. Ugualmente, l’istanza non sarà acquisita nel caso in cui il credito d’imposta indicato nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo A13 sommato a quello riportato nelle rispettive colonne del rigo A14 risulti superiore all’importo indicato nelle corrispondenti colonne del rigo B3 del quadro B dell’istanza originaria (mod. IAL) che si intende rinnovare.

Sezione III

La sezione è riservata all’indicazione dei dati relativi alle basi occupazionali di riferimento della verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale.

Si precisa che la verifica annuale consiste nel raffronto tra la media dei lavoratori dipendenti - con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compreso quello a contenuto formativo - complessivamente in forza al datore di lavoro in ciascun anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta e la media dei lavoratori dipendenti complessivamente occupati nell’anno 2007. Nell’ipotesi in cui dal predetto confronto risulti che il numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati nell’anno cui si riferisce la verifica risulti pari o inferiore alla media dei lavoratori occupati nel 2007, il beneficiario decade dall’agevolazione, a partire dall’anno successivo a quello oggetto di verifica.

Nel quadro va indicato:

- nel **rigo A15**, il numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati nell’anno precedente a quello di presentazione del rinnovo dell’istanza di attribuzione (ad esempio, nell’istanza di rinnovo trasmessa nel 2009 va riportata la media dei lavoratori relativa all’anno 2008);
- nel **rigo A16, colonna 2**, il numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati nell’anno 2007. La **colonna 1** deve essere barrata nel caso in cui il datore di lavoro non aveva lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, nell’anno 2007; in tale ipotesi non deve essere compilata la colonna 2 del presente rigo.